



# Comune di Pietra Ligure



PROVINCIA DI SAVONA

Registro Ordinanze n. 20 del 19/07/2024  
Registro Generale n. 105 del 19/07/2024

## ORDINANZA

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA AL DIVIETO DI DETENZIONE DI CONTENITORI DI VETRO O LATTINE IN AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO IN OCCASIONI DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

SINDACO

PREMESSO CHE il Comune di Pietra Ligure fonda la propria economia in massima parte sul comparto turistico, al cui sviluppo concorrono un complesso di interventi, iniziative di intrattenimento e pubbliche manifestazioni di intrattenimento, culturali e sportive, organizzate soprattutto nella stagione turistica estiva;

CONSIDERATO:

- che nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande, spesso vengono abbandonati e volutamente frantumati i contenitori delle stesse, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che assistono ad eventi e manifestazioni pubblici, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali bambini ed anziani;
- che la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi o frantumati, ovvero in lattine lacerate, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- che il consumo e la detenzione di bevande in contenitori di vetro o lattine potrebbe costituire un potenziale pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, contribuendo altresì a causare possibili situazioni di degrado igienico sanitario e ambientale;

RITENUTO, in vista dell'imminente manifestazione turistica "Notte Bianca Summer Lady" prevista per il giorno 24/07/2024 indispensabile, indifferibile ed urgente:

- prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere a rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico;
- contenere nell'ambito di pubbliche manifestazioni, il fenomeno dell'abbandono in luogo pubblico di contenitori di vetro o lattine costituenti fonte di pericolo per l'incolumità pubblica;

- definire specifiche misure volte in particolare a prevenire o limitare i fenomeni di violenza legati anche all'uso improprio di tali contenitori;

VISTO il D.L. 20 febbraio 2017 n, 14 convertito con modificazioni in legge 18/4/2017 n°48 ed in particolare la nuova definizione di sicurezza urbana quale “..il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro dalla città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile..”;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000, così come sostituito dal D.L. 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni in legge 18/4/2017 n. 48 che prevede espressamente che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Circolare del Capo della Polizia del 07/06/2017 n. 555OP/0001991/2017/1 e smi;

VISTO la Legge 689 /81 relativo alla contestazione e notificazione delle sanzioni amministrative, e smi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutivo.

## ORDINA

Con decorrenza dalle ore 18.00 del giorno 24/07/2024 alle ore 7.00 del 25/07/2024 nell'ambito delle Piazze e vie del Centro storico di Pietra Ligure, Lungomare Don G. Bado e Passeggiata XX Settembre interessate dallo svolgimento della manifestazione turistica “Notte Bianca Summer Lady”:

- è fatto divieto a chiunque di detenere contenitori di vetro o lattine all'interno di vie, piazze, giardini, aree pubbliche in genere, finalizzata al consumo immediato;
- è fatto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

## DISPONE

- che per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza si applicheranno le sanzioni previste per legge ed i trasgressori, compiutamente identificati, che non ottemperino all'ordine impartito da funzionari ed agenti di polizia per motivi di sicurezza pubblica, ordine pubblico od igiene, del ripristino dello stato dei luoghi, verranno perseguiti a norma dell'art 650 C.P,
- che all'atto della della contestazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981,
- la trasmissione della presente Ordinanza:
  - Alla Prefettura di Savona;
  - Alla Questura di Savona;
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Pietra Ligure;
  - Al Comando di Polizia Stradale di Savona;
  - Al Comando di Polizia Municipale di Pietra Ligure;
  - All'Ufficio Segreteria del Comune per la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune,

### **AVVERTE**

Che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
Luigi DE VINCENZI